

Pubblicato il 17/09/2019

N. 00986/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00669/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2007, proposto da:
Maria Gabriella Cavallari, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Ferrero, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rosolina - (Ro), in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in
giudizio;

nei confronti

Antonello Carlo, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Lando, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del permesso di costruire n. 97/2006 del 22.5.2006 (prot. n. 884 del 17.1.2006) a
firma del responsabile del V° Settore Assetto del Territorio del comune di Rosolina;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del controinteressato Antonello Carlo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2019 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la Sig. Cavallari ha dedotto di essere proprietaria di un immobile nel Comune di Rosolina, confinante con quello del controinteressato Sig. Carlo.

Sulla scorta di tali premesse ha impugnato il permesso di costruire n. 97/2006 rilasciato in favore del Carlo, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:

- violazione di legge ed eccesso di potere in quanto, sebbene il titolo abilitativo sia stato rilasciato per opere qualificate come "strutture da giardino", gli interventi autorizzati non potrebbero considerarsi tali, in violazione del disposto dell'art. 70 del Regolamento Edilizio Comunale; si tratterebbe, peraltro, di opere già in precedenza abusivamente realizzate e rimosse solo in parte, nonostante l'adozione di varie ordinanze di demolizione;
- violazione di legge per mancata corrispondenza tra gli elaborati grafici e lo stato di fatto esistente.

Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.

Si è costituito il controinteressato, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla relativa proposizione, nonché l'irricevibilità del medesimo per essere stato proposto tardivamente. Nel merito ha chiesto la reiezione dell'impugnazione in quanto infondata.

Con ordinanza cautelare in data 3 maggio 2007 il Collegio ha rigettato la domanda di sospensiva proposta dalla ricorrente per carenza del *fumus boni iuris*; la decisione negativa è stata confermata in sede di appello per mancanza del *periculum in mora*. All'udienza del 18 luglio 2019, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso qui in disamina è stato impugnato, come in precedenza osservato, il permesso di costruire rilasciato in relazione a opere realizzate sull'immobile confinante con quello della Sig. Cavallari.

Occorre procedere, preliminarmente, al vaglio delle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso sollevate dal controinteressato.

Il Collegio ritiene infondata l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva proposizione: ciò in quanto, alla luce della documentazione versata in atti, non risulta adeguatamente provato che la ricorrente abbia avuto piena conoscenza delle caratteristiche degli interventi edilizi in corso, in maniera sufficiente a coglierne le difformità dalla disciplina vigente, sin da epoca tale da rendere intempestiva l'odierna impugnativa (tanto non potendo desumersi dalla corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti, di cui ai docc. 5 e 6 della produzione del controinteressato). Si rammenta in proposito che la data di conoscenza legale dell'atto lesivo da parte del suo destinatario dev'essere provata in modo particolarmente rigoroso dall'eccipiente, giacché da tale piena conoscenza decorrono i termini di natura decadenziale per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive (Consiglio di Stato, sez. IV, 8 settembre 2016 n. 3825; T.A.R. Sicilia (Catania) sez. I, 9 gennaio 2017 n. 25; T.A.R. Campania, sez. IV, 1 settembre 2016 n. 4142).

E' invece fondata, a parere del Collegio, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla relativa proposizione.

Occorre osservare in proposito che difetta sul punto ogni prospettazione della parte ricorrente, la quale si è limitata ad affermare di essere proprietaria di un fondo confinante con quello ove insistono le opere assentite, senza nulla dedurre quanto al pregiudizio da esse recato ai suoi interessi. Né, d'altro canto, è possibile cogliere dal corpo motivazionale complessivo dell'atto introduttivo del giudizio quale lesione sarebbe suscettibile di derivare in capo alla ricorrente da tali opere; neppure la consistenza dell'intervento edilizio, in sé considerato, rivela, seppure per implicito, che tipo di danno sia suscettibile di prodursi agli interessi della ricorrente (trattasi di opere esterne, autorizzate quali strutture da giardino, la cui entità non evidenzia *ex se* il pregiudizio che potrebbe derivare dalle stesse al proprietario del fondo confinante).

Come questo Tribunale ha già avuto occasione di osservare, il solo criterio dello stabile collegamento territoriale con il contesto nel quale è destinato a sorgere l'intervento edilizio contestato non può essere considerato, di per sé, dato sufficiente a dimostrare l'esistenza di un concreto pregiudizio a carico di chi invoca l'annullamento del titolo abilitativo, quanto meno in tutti i casi in cui la modifica del preesistente assetto edilizio non si dimostri *ictu oculi*, ovvero sulla scorta di sicure basi statistiche tratte dall'esperienza, pregiudizievole per la qualità (urbanistica, paesaggistica, ambientale) dell'area in cui insiste la proprietà del ricorrente, ovvero sia suscettibile di comportarne un deprezzamento commerciale. Ed infatti, se tali condizioni non si verificano, spetterà a chi agisce in giudizio fornire la dimostrazione dei danni (o delle potenziali lesioni) ricollegabili all'avversata struttura, in quanto, se si volesse aderire a una diversa impostazione e ritenere che i proprietari di immobili in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate da un permesso di costruzione siano sempre legittimati ad impugnare i titoli edilizi si giungerebbe ad “*elevare un astratto interesse alla legalità a criterio di legittimazione, senza che sia necessario far valere un interesse giuridicamente protetto, per tale via coniano (senza*

autorizzazione legislativa) una sorta di azione popolare' (in termini: Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 4 maggio 2015, n. 1081; Tar Veneto, Sez. II, 15 febbraio 2018, n. 324; Tar Veneto, Sez. II, nr. 873 del 5 luglio 2018).

E' stato pure, di recente, osservato: *"Il Collegio ritiene di condividere l'affermata insufficienza del solo requisito della vicinitas a radicare un concreto ed attuale interesse all'impugnazione, pur senza pervenire alla posizione diametralmente opposta che richiedendo la prova di una lesione eccessivamente caratterizzata, si risolverebbe nei fatti in una irragionevole limitazione degli ambiti di tutela in materia edilizia. Ai fini della legittimazione ad agire in presenza di abusi incombe, pertanto, sul ricorrente/interventore la dimostrazione del duplice requisito dello stabile collegamento con il luogo dell'intervento che si afferma abusivo e la allegazione di una lesione che non potrà essere riconosciuta come sussistente solo in ragione del carattere abusivo dell'opera realizzata ma che dovrà essere allegata (e comprovata) anche se come solo eventuale o potenziale ma sulla base di puntuali allegazioni"*.(Tar Campania, Salerno, Sez. I, 18 aprile 2018, nr.755).

Del resto, si tratta di un orientamento avallato altresì in occasione di molteplici arresti del Consiglio di Stato: *"...la sussistenza del requisito della mera vicinitas - in caso di impugnazione di titoli edilizi - non costituisce elemento sufficiente a comprovare la legittimazione a ricorrere e l'interesse al ricorso, occorrendo invece la positiva dimostrazione di un danno che attingerebbe la posizione di colui il quale insorge giudizialmente...il sistema così disegnato è armonico rispetto alla disciplina disegnata anche dal codice civile e dalle leggi speciali succedutesi: a ben guardare, il vicino vede protetta la propria sfera giuridica attraverso la inderogabile disciplina dettata in materia di distanze; ma laddove ipotizzi in suo danno un pregiudizio discendente da altre violazioni ha il dovere di dedurlo e provarlo"* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre 2017, n. 5908) con la conseguenza che *"la legittimazione al ricorso non può di certo configurarsi allorquando l'instaurazione del giudizio*

appaia finalizzata a tutelare interessi emulativi, di mero fatto o contra ius, siccome volti nella sostanza a contrastare la libera concorrenza e la libertà di stabilimento” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2017, n. 5442).

Alla luce delle considerazioni dinanzi sviluppate si impone l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di Antonello Carlo, che si liquidano in euro 3000,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Daria Valletta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daria Valletta

IL PRESIDENTE
Alberto Pasi

IL SEGRETARIO